REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione

Procedura aperta per l'affidamento di Forniture e Servizi

relativi all'intervento denominato

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DEL LOCALE ACCOGLIENZA- "MANIFATTURE. FABBRICA DELLE CREATIVITA'- CAGLIARI"

QUESITO N. 1 (inoltrato tramite e-mail il 20.06.2014, ore 11.22)

Punto 1: viene chiesto, considerato che "vorremmo collaborare con un architetto" .. "in che forma dovremmo partecipare considerando che indicate a pg 10 del Disciplinare di gara che i soggetti ammessi a partecipare sono solo le imprese (art. 34 D. Lgs 163/2006)".

Viene chiesto inoltre se devono "partecipare come impresa ed indicare il team di professionisti come collaboratori esterni"

Punto 2: viene chiesto, "premesso che ci si avvalga della collaborazione di un architetto (soddisfa il 100% dei requisiti dei servizi) e di un ingegnere co-progettista (non ha requisiti) se sia possibile far firmare congiuntamente la proposta progettuale (e quindi dichiarare che le parti svolte dai due professionisti sono 50% e 50% dei servizi)".

Punto 3: viene chiesto se i locali indicati nel documento "distribuzione delle funzioni" saranno ultimati entro fine anno.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Punto 1: L'art. 3 del Disciplinare di gara prevede che siano ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. L'alveo di applicazione di tale articolo comprende, visto il comma 19 dell'art. 3 del suddetto Decreto Lgs., anche la partecipazione di imprenditori individuali quali persone fisiche.

Ferma restando la possibilità di ricorrere all'avvalimento nei limiti stabiliti dalla legge e dalla *lex specialis*, si ribadisce che le forme di partecipazione sono quelle previste dall'art. 34 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

Punto 2: Secondo quanto previsto all'art. 4.2 a pag. 20 del Disciplinare di gara si sottolinea che, le competenze professionali richieste a pena di esclusione sono quelle dell'architetto e dell'esperto in prodotti multimediali ma risulta nella piena facoltà del concorrente indicare in aggiunta qualunque altra ulteriore figura ritenuta necessaria per lo svolgimento del progetto e la sua realizzazione. Pertanto si ritiene che l'ingegnere co-progettista possa far parte del team di lavoro in qualità di professionalità aggiuntiva e firmare in tal modo la proposta progettuale, fermo restando che in ogni caso, come previsto dall'art. 5.2 del Capitolato speciale d'appalto, "*Il progetto esecutivo* dovrà essere elaborato e sottoscritto dai professionisti abilitati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara".
Relativamente alla possibilità di dichiarare che le parti svolte dai due professionisti siano 50%+50% dei servizi, si ritiene che tale possibilità non sia ammissibile stante quanto specificato nella formulazione del quesito, ossia la mancanza del possesso dei requisiti da parte dell'ingegnere co-progettista.
Si sottolinea che il Disciplinare di Gara prevede all'art. 4.2, pag. 21 che, in caso di RTI, Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, *costituito o costituendo […..], con riferimento alle mandanti [……..] le stesse dovranno possedere i requisiti tecnico-organizzativi nella percentuale corrispondente alla percentuale dei servizi o forniture da esse svolta.*

Punto 3: Dal Cronoprogramma in possesso della Stazione appaltante risulta che tutti i lavori in corso si concluderanno entro dicembre 2014, salvo eventuali e motivate richieste di proroga.

F.to Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Maria Laura Corda